

**N.R.G. 22833/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

***Sezione Prima Civile***

nella persona del Giudice dott. Paola Gandolfi,

a scioglimento della riserva assunta all'esito del decorso dei termini per memorie difensive concessi all'udienza del 21.06.2023,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22833/2022** promossa da:

**SERGIO SANTORO** (C.F. SNTSRG51D22H501P), con il patrocinio dell'Avv. Prof. DANIELE GRANARA (C.F. GRNDNL63D26C621R) e dell'Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI (C.F. TDSFRC48A24H501P) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Granara, sito in Genova, in Via Bartolomeo Bosco, n. 31;

***RICORRENTE***

contro

**GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.** (P.I. 00488680588), con il patrocinio dell'Avv. VIRGINIA RIPA DI MEANA (C.F. RPDVGN59B62H501C) e dell'Avv. ALESSANDRA PIANA (C.F. PNILSN68H50H501H) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81;

**MARIO CALABRESI** (C.F. CLBMRA70B17F205Q), con il patrocinio dell'Avv. VIRGINIA RIPA DI MEANA (C.F. RPDVGN59B62H501C) e dell'Avv. ALESSANDRA PIANA (C.F. PNILSN68H50H501H) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81;

**MARIA ELENA VINCENZI** (C.F. VNCMLN79M53B819Z con il patrocinio dell'Avv. VIRGINIA RIPA DI MEANA (C.F. RPDVGN59B62H501C) e dell'Avv. ALESSANDRA PIANA (C.F. PNILSN68H50H501H) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, sito in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81;

***RESISTENTI***

nonché contro

**LIANA MILELLA** (C.F. MLLLNI52L63E783K).

***CONVENUTA***

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti depositati telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.06.2023, tenutasi in forma cartolare.

\*\*\*\*\*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 12/2/19, Sergio Santoro agiva nei confronti del Sole 24 Ore s.p.a., Fabio Tamburini, Ivan Cimarrusti, nonché di GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Mario Calabresi, Liana Milella, Maria Elena Vincenzi per sentire accertare il carattere diffamatorio di due diversi articoli pubblicati il 24/1/19, uno sul Sole 24 Ore e l'altro su Repubblica, con condanna, in solido o in alternativa, al risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 2.000.000,00 (1.000.000,00 per ciascun pezzo) e sanzione ex art. 12 L. 47/48 per complessivi euro 400.000,00.

L'attore, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, rilevava come entrambi gli articoli avessero tratto spunto dalla proroga del termine delle indagini preliminari disposta dal Tribunale Ordinario di Roma, anche a suo carico, nel procedimento in cui si contestava il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., di cui fino alla notifica dell'avviso Santoro non era a conoscenza.

La notifica in questione era avvenuta proprio mentre la IV Commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si apprestava a deliberare all'unanimità la nomina di Santoro a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. La pubblicazione degli articoli, secondo la difesa attorea aveva determinato il rinvio della seduta plenaria del CPGA, con richiesta di chiarimenti alla Procura di Roma, con grave pregiudizio del ricorrente per la mancata o ritardata nomina.

Si costituivano i convenuti eccependo il diritto di cronaca e di critica e chiedendo il rigetto delle domande.

Il gruppo Sole 24 Ore svolgeva altresì domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.

Scambiate produzioni istruttorie, all'udienza del 15/12/21 si procedeva alla discussione con riserva del provvedimento.

Con ordinanza in sede decisoria il G.I. provvedeva alla separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., ritenendo il contraddittorio fondato su diversi e autonomi fatti costitutivi, la cui trattazione congiunta avrebbe ritardato e reso più gravoso il processo e rimesso sul ruolo il processo nei confronti del "gruppo Repubblica".

La domanda nei confronti del Sole 24 Ore e di Tamburini e Cimarrusti veniva invece rigettata.

Iscritto a ruolo autonomo ricorso lo stesso veniva assegnato ad altro giudice, che lo trametteva al Presidente per l'assegnazione al G.I. originario. All'udienza del 22/11/22 le parti discutevano la causa che veniva fissata al 21/6/23 a trattazione scritta, con successivo scambio di memorie finali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va rilevato come alla prima udienza in data 2/10/19 è stata ordinata la rinotificazione del ricorso. Il ricorrente vi ha provveduto in data 8/10/20, entro il termine assegnato dal giudice del 14/10/20, anche se il plico è stato ricevuto solo il 15/10/20. Come è noto, il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base all'interpretazione costituzionalmente orientata, va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non alla data di completamento delle formalità poste in essere dall'Ufficiale Giudiziario e da questi attestato con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario.

La notifica entro il termine perentorio assegnato dal Giudice non risulta tuttavia perfezionata nei confronti di Liana Milella. Il ricorrente, a fronte della contestazione dell'Editore, non si è offerto di provare che la Redazione di Repubblica in cui è stata tentata la notifica sia luogo di costante reperibilità del destinatario (asseritamente saltuaria editorialista) che consenta di presumere la sua conoscibilità dell'atto consegnato.

Pertanto deve ritenersi che nei confronti di Liana Milella l'atto non sia stato consegnato nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 307,III c.p.c., con conseguente estinzione della domanda nei suoi confronti.

Tuttavia, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Milella non comporta effetti estintivi dell'intero processo, come eccepito dalla difesa dei convenuti.

Invero, Milella, affermata corresponsabile dell'illecito ex art. 2055 c.c. non è litisconsorte necessaria, ben potendosi la pretesa risarcitoria rivolgersi agli altri corresponsabili per l'intero.

Come è noto, la solidarietà è un beneficio che la legge accorda al creditore, che verrebbe meno se il creditore (danneggiato) dovesse necessariamente convenire tutti i coobbligati (cfr. Cass. 17221/14).

La circostanza che il ricorso fosse in origine proposto contro tutti non impedisce di considerare separatamente i relativi rapporti processuali, rendendo possibile la mancata integrazione o la rinuncia agli atti nei confronti solo di alcuno, senza incidere sul contraddittorio con gli altri convenuti.

Ne consegue che può dichiararsi l'estinzione ex art. 307 c.p.c. del rapporto processuale tra Sergio Santoro e Liana Milella.

Invece l'eventuale imperfezione sul luogo di notificazione dell'atto a Maria Elena Vincenzi risulta sanata ex art. 156 c.p.c. avendo la stessa raggiunto il suo scopo, considerata la costituzione della convenuta

Priva di pregio appare l'ulteriore eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte della difesa attorea, considerato che la sommarietà del rito esclude che lo stesso sia governato da un sistema di rigide preclusioni. La produzione è stata effettuata prima peraltro della prima udienza di effettiva trattazione del 22/11/22, garantendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio su tutte le prove documentali offerte.

Nel merito delle doglianze in tema di condotta diffamatoria, come accennato i convenuti eccepiscono la scriminante del corretto esercizio del diritto di cronaca e critica.

In via generale, va ricordato che, come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: "per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, (...) siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula

che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis: Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost." (sintesi dei principi così espressa in Cass. 21404/14).

In tema di diritto di critica "i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione" (Cass. 2357/18).

Già la S.C. da tempo afferma che "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La

corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo” (Cass. 20140/05).

Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).

Infatti da tempo la giurisprudenza del S.C. è ferma nel ritenere che “quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. 9746/00)

Va poi ricordato che “la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario sono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterprete i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica” (Cass. 54496/18).

In concreto, l'articolo contestato trae spunto dalla proroga delle indagini chiesta dalla Procura della Repubblica anche a carico di Santoro sul presunto sistema di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato.

La notizia, di sicuro pubblico interesse, corrisponde a verità (doc. 1 attore) ed appare riferita anche utilizzando terminologia sufficientemente corretta dal punto di vista giuridico e giornalistico: invero Santoro viene indicato come semplice indagato (e sicuramente erano in corso indagini nei suoi confronti da parte del PM) e il sistema corruttivo è riferito con toni puntuti, ma non dato ancora per comprovato.

Le giornaliste chiariscono che gli indagati sono molti, ma sottolineano che l'indagine nei confronti dell'odierno attore è particolarmente eclatante, considerato che è rivolta nei confronti di un giudice amministrativo che aveva rivestito molteplici (e per le autrici controversi) ruoli pubblico-amministrativi ed aspirava a ricoprire le più alte cariche del Consiglio di Stato, anche contestando la nomina di altri aspiranti (il che è incontestato, precisando che si trattava di un diritto, il che non esclude la possibile valutazione critica).

Il ricorrente lamenta innanzitutto come sia stato ingiustamente accentuato il suo ruolo nell'ambito dell'indagine, ma pare al giudice che, mentre il reato addebitato era effettivamente corruzione in atti giudiziari, le giornaliste accentuino piuttosto l'importanza politico-amministrativa rivestita effettivamente dal Presidente Santoro, magistrato di altissimo livello e consulente di politici e pubblici amministratori di grande rilievo. Invero l'attore non contesta il fatto di essere stato effettivamente capo di Gabinetto del Sindaco Alemanno, presidente della Autorità dei Contratti Pubblici e consigliere dell'ex Premier Silvio Berlusconi, tutti incarichi in relazioni ai quali legittimamente (anche se non necessariamente condivisibilmente) le autrici assumono un atteggiamento critico nel ricostruire la figura dell'attore come particolarmente ambizioso.

Anche la posizione assunta da Santoro nella pronuncia dell'Adunanza Generale su Francesco Bellomo (Consigliere cui era stata contestata una oscura vicenda) pur se certamente legittima, ben poteva essere inserita in una ricostruzione critica del personaggio Santoro, espressione della relativa scriminante.

Invero "costituisce esercizio del diritto di critica politica l'esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche" (Cass. 5005/17) o, istituzionali-amministrative.

Inoltre non va dimenticato che anche di fronte ad una titolazione molto "forte" il criterio della continenza espressiva laddove si invochi il diritto di critica non impedisce l'uso di coloriture ed iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè funzionali all'opinione espressa (cfr Cass. 36045/14). Anche per

la CEDU pure l'utilizzo di una espressione provocatoria o esagerata è frutto di uno stile giornalistico che è parte della comunicazione ed è tutelato dal diritto alla manifestazione del pensiero.

Appare quindi fin qui la ricorrenza del diritto di cronaca a critica, espressione del diritto di cui all' art. 21 Cost., non potendo le giornaliste divinare le successive sorti dell'indagine, conclusasi in data 10/6/19 con decreto di archiviazione a favore del ricorrente.

Tuttavia due circostanze riferite sfuggono al requisito della verità, una delle quali particolarmente insidiosa nella ricostruzione pesantemente negativa di Sergio Santoro, e dimostrano la scarsa attenzione riservata dalle autrici alla verifica della attendibilità di quanto riferito.

Innanzitutto nel quadro della complessità di incarichi rivestiti dal ricorrente viene indicata la Presidenza della GSE, società che di gestione dei servizi elettrici che dispone di ben 16 miliardi all'anno di incentivi. Le stesse giornaliste poi si contraddicono precisando che nel 2018 Santoro era solo indicato fra i papabili alla presidenza. Si tratterebbe di circostanza assolutamente non denigratoria, se non fosse inserita nel quadro della dedotta "partita di potere" di Santoro, assumendo quindi carattere illecito nella sua non veridicità. Inoltre il riferimento all'enorme importo degli incentivi gestiti dalla società potrebbe suggerire al lettore un oscuro interesse economico del ricorrente.

Ma soprattutto le giornaliste, nel ribadire che l'attore è uomo "chiaccherato" allegano che "di lui non parla affatto bene l'attuale Presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, autore anche di un esposto alla Procura di Roma" che, sentito come testimone al processo su Mafia Capitale avrebbe riferito di contratti irregolari dell'AVCP di Santoro con le cooperative coinvolte nel processo, riferendo come "inquietante" una vicenda avvenuta a cavallo degli anni 2010 e 2011 in cui L'Autorità sarebbe venuta meno al suo dovere di vigilanza.

Probabilmente la fonte delle giornaliste va riferita ad altro articolo pubblicato dallo stesso quotidiano in data 16/9/16 a firma di Carlo Bonini dal titolo "Il caso Roma. L'uomo di Alemanno insabbiò Mafia Capitale. Cantone al processo contro Buzzi e Carminati "sui contratti con le coop procedure irregolari, L'Autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla" (doc. 9 ric.), ritenuto peraltro diffamatorio dal Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva. Peraltro le giornaliste non hanno fatto alcun autonomo controllo in proposito, circostanza particolarmente grave ove si consideri che all'atto della pubblicazione era già pendente il processo per diffamazione, ove l'attore Santoro aveva presumibilmente prodotto documentazione relativa alla non veridicità della notizia riportata.



Dai documenti prodotti, come sottolineato anche dal giudice di Roma, risulta che Santoro non rivestiva affatto il ruolo di presidente dell'AVCP nel periodo cui si riferisce Cantone, che non fa mai il nome dell'odierno ricorrente.

Invero, Santoro risulta avere ricoperto la funzione presidenziale dell'Autorità solo a far tempo dal 19/8/2011, mentre la discussa deliberazione è del 20/7/11. I convenuti non si sono in proposito offerti di provare, come era loro onere, che Santoro abbia avuto un qualche ruolo al fine di pervenire alla "pilatesca" decisione ritenuta di insabbiamento di Mafia Capitale. Successivamente l'Autorità aveva assunto una serie di decisioni e delibere critiche sul sistema degli appalti fino allora seguito dalla PA interessata (docc. 14 e 14 bis att.).

Al ricorrente viene quindi addebitata ingiustificatamente una gravissima condotta, quasi di partecipazione diretta, nel suo alto ruolo istituzionale, all'oscuro sistema oggetto del processo "Roma Capitale".

Ne consegue una gravissima lesione dell'onore, immagine e reputazione professionale di Sergio Santoro ed i convenuti debbono essere condannati a rifondere i danni causati al ricorrente.

In proposito, va sottolineato che l'articolo di cui si controverte ha determinato una nuova e autonoma lesione della sfera personalissima di Santoro, anche più grave considerato che le giornaliste non hanno fatto adeguate verifiche di veridicità su fatti ormai risalenti, in ordine ai quali la testata era già coinvolta in un processo per diffamazione.

Innanzitutto una breve osservazione può essere fatta sulla pretesa dell'attore, svolta nell'atto introduttivo, ma non ripresa nelle odierne conclusionali, di considerare la notizia, anche nella parte pur vera, come lesiva per la tempistica, che avrebbe ritardato di ben sei mesi la sua nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato.

Appare invero del tutto palese che la pubblicazione in data 24/1/19 -quando la richiesta di proroga delle indagini, per gravi reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, era stata portata a conoscenza di Santoro in data 17/1/19 (e avrebbe dovuto suggerire all'indagato di informarne l'organo decidente)- ha svolto anche la funzione (di pubblico interesse) di garantire il buon funzionamento delle attività di nomina del CPGA. Ed infatti, non è la pubblicazione dell'informazione, vera, ma il fatto della pendenza delle indagini a carico di Santoro che ha fondato la richiesta di chiarimenti in proposito alla Procura della Repubblica da parte del Consiglio di Presidenza, che ha ricevuto risposta positiva (doc. 20 conv.). Peraltro, immediatamente dopo che la posizione dell'indagato si è positivamente chiarita con la pronuncia di archiviazione, intervenuta il 10/6/19, il CPGA ha nominato Santoro, in data 21/6/19.

Quanto al risarcimento dell'ulteriore danno, può essere riconosciuto il danno non patrimoniale che certamente, come sottolineato dai convenuti, non è "in re ipsa", nel senso che non coincide con la lesione dell'interesse, ma deve essere considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si tratta di evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate utilizzando anche elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.

Della sofferenza psicologica e lesione della sfera relazionale, conseguenti alla lesione del valore persona garantito dall' art. 2 Cost., deve necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che al Tribunale tenuto conto da un lato della residualità della notizia ritenuta diffamatoria nel contesto dell'articolo, per il resto scriminato dall'esercizio del diritto di critica, dall'altro della diffusione del quotidiano, pare di poter liquidare, secondo i parametri usuali di questo foro, in euro 25.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi (e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo).

A tale importo può essere aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00). Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall' art. 12 L. 47/48 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè può essere comminata solo all'autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 2.000,00 sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Può inoltre essere accolta quella forma di risarcimento in via specifica rappresentato dalla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, per una volta su La Repubblica, a spese e cura dei convenuti stessi.

Le spese seguono la soccombenza e quindi i convenuti devono essere condannati alla loro rifusione al ricorrente nella misura qui liquidata di euro 6.500,00 (considerato anche l'effettivo valore della controversia e la pluralità di parti) per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese generali non ripetibili.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 12/1/19 da Sergio Santoro nei confronti d GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Mario Calabresi, Maria Elena Vincenzi e Liana Milella, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- A) Dichiara estinto il rapporto processuale con Liana Milella;
- B) Accerta il carattere parzialmente diffamatorio dell'articolo 24/1/19 dal titolo "Consiglio di Stato, indagato il candidato alla vice presidenza";
- C) Condanna GEDI Gruppo Editoriale s.p.a ex art. 11 L. 47/48, Mario Calabresi ex art. 57 c.p. e Maria Elena Vincenzi, a rifondere in via tra loro solidale all'attore i danni, come sopra quantificati in euro 25.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- D) Condanna Maria Elena Vincenzi ex art. 12 L. 47/48 a pagare a Santoro ulteriori euro 2.000,00 sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- E) Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza a caratteri doppi del normale per una volta su La Repubblica, a spese e cura dei convenuti stessi;
- F) condanna i convenuti GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Mario Calabresi, Maria Elena Vincenzi alla rifusione all'attore delle spese di lite, come sopra liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese generali non ripetibili.

Milano 16/11/23

Il G.I.  
Paola Gandolfi